REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione I civile

in persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosaria Ricciardi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31923 R.G.A.C.dell'anno 2005, posta in delibera all'udienza del 22.3.2007, vertente

Tra

Previti Cesare elett. dom. in Roma,Via Muzio Clementi, 48, presso lo studio dell'avv. fabio Lepri che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo.

Attore

E

Nuova Iniziativa Editoriale Spa, Padellaro Antonio e Travaglio Marco, elett. dom. in Roma, Via Rodi, 32, presso lo studio dell'avv.Oreste Flamini Minuto e Martino Chiocci che li rappresentano e difendono , per procura a margine della comparsa.

Convenuti

Oggetto:domanda di risarcimento danni da diffamazione .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti di citazione notificati il 29.4.2005 l'on. Previti Cesare conveniva in giudizio la Spa Nuova Iniziativa Editoriale, Padellaro Antonio, e Travaglio Marco, nelle rispettive qualità di editrice e proprietaria, direttore responsabile e giornalista del quotidiano L'Unità, per sentirli in solido condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali, ai sensi degli artt. 185 cpp e 2053 c.c., da determinarsi in via equitativa, subiti a seguito ed a causa della pubblicazione in data 19.4.2005 sul quotidiano L'Unità di un articolo dal titolo, "*Sir bis*", a firma di Marco Travaglio, dal contenuto diffamatorio e denigratorio per l'offesa alla reputazione, all'onore e all'immagine di esso attore.

Chiedeva contestualmente la condanna alla riparazione pecuniaria ex art.12 L.47/1948 nella misura da determinarsi in via equitativa, oltre alla pubblicazione di un estratto dell'emananda sentenza su quotidiani di maggior diffusione nazionale..

Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza della domanda, per essere stato esercitato il diritto di cronaca e di critica politica di cui esistevano tutti i requisiti, per aver riportato fatti rispondenti a verità e realtà, dotati di rilevante interesse sociale e mantenendosi sempre nei limiti della continenza e della correttezza espositiva. Deducevano, in ogni caso la totale insussistenza dei danni lamentati.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c. per le comparse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'oggetto del presente giudizio è costituito da un articolo pubblicato sul quotidiano "L'Unità" in data 19.4.2005 dal titolo:" *Sir bis*".

Si lamenta l'attore che " l'articolo contenga una serie di attacchi, offese ed insinuazioni formulati in danno di Silvio Berlusconi che si estendono anche ad esso attore", in specie ove il giornalista afferma "Silvio Berlusconi *quando affrontava un processo, quell'ansia che angustia le parti (soprattutto se hanno torto,) per l'esito del verdetto lui non l'ha mai conosciuta : provvedeva Previti , in Svizzera. Anche per la Mondatori ,quando l'unico concorrente rimasto fu sbaragliato nel solo modo praticabile : comprandoselo insieme al giudice ".*
Si duole, altresì, l'attore che il giornalista, Marco Travaglio, lo dipinga all'opinione pubblica come un disonesto corruttore, attribuendogli non solo il ruolo di compratore del giudice della vicenda Mondatori nell'interesse di Silvio Berlusconi, ma anche l'ulteriore ruolo generale di illecito selettore, con il versamento di danaro in Svizzera, dell'esito di non meglio identificati procedimenti giudiziari., il tutto per consentire a Berlusconi di restare vittorioso nei processi che lo riguardavano.

Ritiene il giudicante che la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamene subito per la pubblicazione del pezzo giornalistico in questione sia infondata e vada disattesa.
L'articolo è ospitato nell'ambito della rubrica *"Bananas"* del quotidiano L'Unità, nota per il suo stile incisivo e irriverente, caratterizzato da una forma ironica e satirica, funzionale alla polemica politica che l'autore intende svolgere.
L'articolo ha come protagonista l'on Berlusconi, e, ricordandone le vicende processuali, il giornalista accenna ai suoi noti rapporti con l'on. Previti, al quale sono destinate poche parole, in specie laddove gli viene attribuito il pagamento in Svizzera di somme di danaro in favore di magistrati.
Vale rammentare che i fatti oggetto dell'articolo sono da anni al centro di un vasto ed acceso dibattito da parte dell' opinione pubblica e degli organi di stampa. La gravità degli illeciti penali di cui l'attore è accusato, il coinvolgimento di magistrati ricoprenti rilevanti incarichi negli uffici giudiziari romani e dell'ex presidente del consiglio, hanno indubbiamente determinato un'alta attenzione del mondo dell'informazione .

'E oramai riconosciuto che la critica, concretizzandosi nell'espressione di giudizi o di opinioni su comportamenti o avvenimenti , per sua stessa natura non può essere rigorosamente obiettiva .
Nell'elaborazione dei criteri che consentono un bilanciamento degli interessi coinvolti la giurisprudenza ha ritenuto di comprimere i diritti della persona alla reputazione e all'onore, rispetto all'interesse della collettività a conoscere le opinioni e i giudizi critici su determinati avvenimenti o comportamenti purchè ricorrano le condizioni della verità dei fatti narrati, dell'interesse sociale alle notizie divulgate e della correttezza formale dell'esposizione, mentre non è dato ricomprendere nell'ambito del diritto di critica anche la verità dei giudizi e delle valutazioni manifestate, avendo esse carattere necessariamente soggettivo.

Ciò premesso, l'articolo in questione rispetta i menzionati requisiti elaborati dalla giurisprudenza.
In ordine al primo dei requisiti di liceità il giornalista ha fatto in via quasi esclusiva riferimento alle note vicende di cronaca giudiziaria che riguardano il protagonista dell'articolo, l'on Berlusconi, nella loro sostanziale verità, come risultanti dai procedimenti penali all'epoca ancora in corso, e partendo da tali vicende ha necessariamente accennato anche ai rapporti di questi con l'on. Previti nelle medesime vicende giudiziarie.
Neppure è censurabile la presa di posizione dell'articolista che non nasconde di condividere le ipotesi accusatorie, in quanto rientra nell'ambito dei più elastici requisiti previsti per il diritto di critica, la facoltà del giornalista medesimo di esprimere una valutazione personale e soggettiva delle vicende oggetto dei procedimenti penali che li riguardano, senza che sia in alcun modo ravvisabile la violazione del principio di non colpevolezza invocato dal attore.
Per quanto in precedenza detto, sussiste anche il requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti stessi.

Ricorre, altresì, il requisito della continenza dell'esposizione, tanto in senso formale, tanto in senso sostanziale, attesa la congruità e l'adeguatezza della forma espositiva utilizzata, rispetto al fine informativo perseguito, non sussistendo frasi platealmente ingiuriose o volgari. D'altra parte l'argomento trattato giustifica l'utilizzo di espressioni ironiche e fortemente polemiche per quanto detto ampiamente compatibili con l'esercizio del diritto di critica.
Pertanto, per le considerazioni svolte, la parte convenuta ha del tutto legittimamente esercitato il diritto di cronaca e di critica, sicchè la condotta non può ritenersi antigiuridica.
Al rigetto della domanda segue l'obbligo per la parte soccombente di rifondere le spese di lite, come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda..
- Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, liquidate in complessivi Euro 10300,00 di cui Euro 8000,00 per onorari, Euro 2300,00 per diritti, oltre IVA e CAP, come per legge.

Roma 5.7.2007

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE C1
Dott. Mario SERVA

Depositato in Cancelleria
Roma, li 13 LUG 2007
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Dr. Mario SERVA)